



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° FROSINONE

Via Mastruccia ☎ 0775/872191 fax: 0775/820717 ✉ fric85900l@istruzione.it © sito web: www.aldomoroscuola.it

Prot. n. 2494 del 29 novembre 2012

Ai Docenti di Scuola Infanzia
Ai Docenti di Scuola Primaria
Ai Docenti di Scuola Secondaria
Al Personale A.t.a.

Ad alunne e alunni della Scuola sec.

S E D I

Alle famiglie tramite affissione nei plessi della
circolare e pubblicazione sul sito con allegato
l'opuscolo "La privacy tra i banchi di scuola"

Oggetto: Indicazioni sulla "privacy a Scuola" fornite dal Garante della Privacy.
Direttiva del Miur n. 104 del 30-11-2007 sull'uso di cellulari e simili.

Allego un estratto per plesso di un opuscolo edito dal *Garante per la protezione dei dati personali* e specificamente pensato per gli utenti della Scuola. Vi si forniscono una serie di informazioni utili a gestire in modo corretto i dati personali, chiarendo i casi in cui va richiesta un'ulteriore autorizzazione aggiuntiva dei genitori, rispetto a quella rilasciata al momento dell'iscrizione.

L'originale del libretto, reperibile su Internet, viene allegato alla presente circolare interna pubblicata sul sito della Scuola.

Specificatamente per gli alunni della scuola "A. Moro" (ma è comunque opportuno darne notizia anche nelle classi terminali della Scuola Primaria), allego un estratto dalla Dir. Miur n. 104/2007, appositamente emanata a suo tempo dal Miur per sottolineare i rischi di un uso improprio di cellulari e altri strumenti di video-ripresa all'interno di scuole e aule.

La Direttiva viene pubblicata integralmente sul sito della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Maurizio Fanfarillo)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 1° FROSINONE

Allegato alla circolare cartacea prot. n. 2494 del 29 novembre 2012

Roma, 30 novembre 2007

Direttiva n. 104 [estratto a cura del D.S.]

IL MINISTRO

...

CONSIDERATO che nelle istituzioni scolastiche ha assunto vasta diffusione e rilevanza sociale il fenomeno dell'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, *rectius* "carpire", dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica;

...

ADOPTA

la presente direttiva recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

...

L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).

...

In ogni caso, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

...

Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice). In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria").